



Reggio Emilia
città
delle persone

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E PER LA CIVILE CONVIVENZA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 16 luglio 2018

Entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 – Ambito di applicazione e disciplina procedurale
- Art. 3 - Vigilanza
- Art. 4 – Sanzioni alternative

TITOLO II

FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONVIVENZA CIVILE, DEL SENSO CIVICO E DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'

CAPO I

Tutela della convivenza, dei luoghi e degli edifici pubblici, contrasto alle manifestazioni d'illegalità

- Art. 5 Principi
- Art. 6 Comportamenti a tutela dell'ambiente e della qualità urbana; fruibilità degli spazi pubblici
- Art. 7 Individuazione delle aree urbane di cui all'art. 9 della Legge 48/2017, ai fini dell'applicazione di misure di tutela e di decoro
- Art. 8 Sicurezza della circolazione stradale legata a fenomeni di prostituzione
- Art. 9 Comportamenti ed attività vietati nelle aree verdi
- Art.10 Accensione fuochi e utilizzo di barbecue su aree pubbliche
- Art.11 Prescrizioni in caso di pioggia o gelo
- Art.12 Pulizia mostre, vetrine ed accessi
- Art.13 Distribuzione oggetti. Volantinaggio
- Art.14 Vendita abusiva di biglietti e titoli di accesso – Bagarinaggio

CAPO II

Disciplina relativa agli immobili privati

- Art.15 Edifici disabitati e/o abbandonati
- Art.16 Canali, tubi delle acque pluviali e di scolo
- Art.17 Pulizie dei cortili
- Art.18 Siepi ed arbusti prospicienti la pubblica via
- Art.19 Targhe condominiali
- Art.20 Limitazioni delle dispersioni termiche di edifici con accesso al pubblico

CAPO III

CONVIVENZA E TRANQUILLITA' PUBBLICA

- Art.21 Quietè pubblica e riposo delle persone
- Art.22 Mestieri girovaghi/Artisti di strada

CAPO IV

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI VENDITA, PRODUZIONE O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI CONTRASTO AL FENOMENO DELL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE

- Art.23 Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande e pulizia delle aree
- Art.24 Provvedimenti a tutela della vivibilità urbana e di contrasto al degrado e all'abuso di sostanze alcoliche

CAPO V

PARTECIPAZIONE

- Art. 25 Forme di partecipazione con gli esercenti e di partecipazione con i cittadini e gli altri attori sociali

TITOLO III

SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

- Art. 26 Sanzioni
- Art. 27 Abrogazioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità di vita dei cittadini, disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico e secondo i principi contenuti nello Statuto del Comune, le azioni e le misure dell'Amministrazione Comunale volte a:

- promuovere e tutelare la legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita e prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa della libera fruibilità degli spazi pubblici ed accessibilità delle infrastrutture;
- promuovere il rispetto della qualità urbana, della cultura, del corretto uso dell'ambiente, del suolo pubblico, dei beni comuni;
- garantire la sicurezza urbana, nonché prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
- affermare più elevati livelli di coesione sociale e serena convivenza civile, promuovendo l'inclusione, la protezione e la solidarietà sociale, mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità.

2. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come complesso di attività finalizzate alla coesione ed all'integrazione sociale, alla convivenza civile ed alla bonaria risoluzione dei dissidi fra privati.

3. Sulla base dei principi dettati dal presente Regolamento gli Agenti ed i Funzionari appartenenti alla Polizia Municipale opereranno, prioritariamente, per prevenire la commissione degli illeciti e per la bonaria risoluzione dei dissidi fra i privati, con l'eventuale ausilio dei Centri di Mediazione Culturale e Sociale o degli altri Servizi comunali operanti nell'ambito dell'assistenza e socialità.

Articolo 2 Ambito di applicazione e disciplina procedurale

1. Salvo diversa specifica indicazione, il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale e in tutti gli spazi e le aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio od utilità.

2. E' altresì applicabile per quelle violazioni previste dal presente regolamento che, sebbene aventi oggetto la proprietà privata, siano sanzionate ai fini della tutela di diritti od interessi prevalenti della collettività.

3. I principi generali sulle violazioni amministrative sancite dal presente regolamento, nonché le modalità di accertamento delle stesse e le procedure afferenti l'irrogazione delle sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Legge della Regione Emilia Romagna del 28 aprile 1984 n. 21, dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e dal DL. 20 febbraio 2017 n.14, così come convertito in legge 18 aprile 2017, n.48 .

4. In particolare, a seguito dell'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento e qualora sia effettuata la formale contestazione amministrativa, è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelle che ne sono il

prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è giuridicamente possibile ingiungere il pagamento della sanzione.

5. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

6. Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Dirigente del Servizio "Servizi ai cittadini, cultura della sicurezza, legalità e pari opportunità".

Articolo 3 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via prioritaria, al Personale del Corpo Polizia Municipale di Reggio Emilia.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate, altresì, dal Personale della Polizia Provinciale di Reggio Emilia, nonché da quanti abbiano la qualifica di Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria e dai Pubblici Ufficiali dipendenti dall'Amministrazione Comunale che abbiano specifica competenza nell'emanazione dei provvedimenti autorizzatori o concessori relativi a materie comunque disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 4 Sanzioni alternative

1. Il Comune applica le sanzioni previste dalla legge anche nei casi in cui sia prevista la sostituzione della pena pecuniaria con attività di natura sociale, adottando norme regolamentari nell'ambito della competenza eventualmente attribuita dalla normativa.

TITOLO II FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONVIVENZA CIVILE, DEL SENSO CIVICO E DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'

CAPO I

Tutela della convivenza, dei luoghi e degli edifici pubblici, contrasto alle manifestazioni d'illegalità

Articolo 5 Principi

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare la sicurezza della collettività, le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi e la libera fruizione degli spazi pubblici e garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.

2. Il Comune promuove l'educazione alla legalità in ogni sua forma.

Articolo 6

Comportamenti a tutela dell'ambiente e della qualità urbana; fruibilità degli spazi pubblici.

1. Il Comune di Reggio Emilia riconosce, a tutela della qualità urbana, il libero utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.

2. A tal fine sono vietati, in particolare, i seguenti comportamenti:

a. immergersi o lavarsi nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualunque superficie acqua pubblica, **sputare su aree pubbliche, nonchè su qualunque attrezzatura, persona o cosa per ragioni igieniche e per evitare imbrattamenti;**

b. compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico, operazione di lavaggio di veicoli, di animali o di qualunque altro oggetto;

c. adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private, gravate di servitù di pubblico passaggio, o veicoli in sosta sulle medesime aree;

d. effettuare campeggio libero in qualunque forma, mediante tende, camper, roulotte ed in qualunque area pubblica non specificamente adibita a tale scopo;

e. esporre oggetti, abiti, coperte, materassi da cui possono derivare pericoli e/o inconvenienti ai passanti;

f. scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie da balconi e finestre che danno su luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g. innaffiare i fiori delle cassette o dei vasi, qualora ciò provochi immissioni o gocciolamenti nell'altrui proprietà o su suolo pubblico;

h. consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all'uso pubblico senza pulire, gettare carte, mozziconi o qualsivoglia altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori o sporcare in qualsiasi altro modo il suolo pubblico;

i. sedersi o svolgere attività ludico-ricreative sui gradini di monumenti e degli edifici destinati al culto e alla memoria dei defunti;

l. spandere o scaricare, su aree pubbliche o private d'uso pubblico, ogni materia liquida o solida;

m. soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;

n. lasciare sul suolo gli escrementi dei propri cani, ad eccezione dei cani guida;

o. alimentare animali domestici o randagi senza assicurare una adeguata pulizia;

p. circolare sotto i portici con biciclette, ciclomotori o motocicli;

q. ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;

r. appoggiare o legare biciclette, ciclomotori e moto alle barriere di protezione dei monumenti;

s. ricevere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, ticket o biglietti relativi al pagamento della sosta nei parcheggi per i quali è previsto il pagamento di una tariffa. Al fine di agevolare il rispetto del divieto, potranno essere modificate le modalità di pagamento della sosta introducendo l'obbligo di abbinare il biglietto o ticket al veicolo per cui si paga la sosta, anche mediante l'apposizione del numero di targa, in forma completa o parziale, sul biglietto stesso.

t. praticare qualsiasi attività che arrechi pericolo all'incolumità delle persone sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici, sotto i portici, o negli spazi destinati ai disabili o nei percorsi per non vedenti.

3. E', inoltre, vietato, a tutela della accessibilità e della libera fruibilità dei luoghi pubblici e a uso pubblico, occupare gli stessi tenendo i seguenti comportamenti :

a. bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma indecorosa su suolo pubblico, nonché sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici o in altri luoghi pubblici ed a uso pubblico;

b. praticare l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosine e di offerte fatta con modalità insistenti che arreca disturbo e fastidio ai passanti;

c. stazionare su suolo pubblico o aperto al pubblico per contrattare prestazioni sessuali anche assumendo comportamenti o vestendo abbigliamento tali da concretizzare l'adescamento dei clienti;

d. ostacolare o intralciare, anche in gruppo, la circolazione dei pedoni o l'accesso ad edifici pubblici o privati;

4. E' inoltre vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato, scrivere o disegnare ovvero attaccare adesivi sugli edifici pubblici o privati, sui monumenti, sui colonnati, sugli edifici dedicati al culto e alla memoria dei defunti e, in generale, sui muri, sulle panchine, sulla sede stradale, sulla segnaletica e sulle targhe della toponomastica stradale, sulla numerazione civica e su qualsiasi altro manufatto pubblico.

Art. 7

Individuazione delle aree urbane di cui all'art. 9 della Legge 48/2017, ai fini dell'applicazione di misure di tutela e di decoro.

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art.9 della L.48/2017, in applicazione di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, vengono individuate nell'allegato A al presente regolamento, le aree urbane alle quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 9.

2. Nelle aree come descritte e dettagliate nell'allegato A di cui al precedente comma, per le violazioni di cui all'art.6, comma 3, del presente regolamento, si applica al trasgressore la sanzione prevista dall'art.9, primo comma, L. 48/2017, nonchè il provvedimento dell'allontanamento, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 L. 48/2017.

3. Nelle medesime aree si applicano le disposizioni di cui agli artt.9 e 10 L. 48/2017 per le violazioni in essi previste e precisamente: ubriachezza molesta (art.688 c.p.), atti contrari alla pubblica decenza (art.726 c.p.), violazioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui all'art.29 D.lgs. 31.03.1998,n.114 e dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e guardamacchine (art.7, comma 15 bis, C.d.S.)

Art. 8

Sicurezza della circolazione stradale legata a fenomeni di prostituzione .

1. A garanzia della sicurezza stradale, all'interno del territorio comunale è vietato effettuare la sosta, la fermata o l'arresto temporaneo del veicolo sulle strade, al fine di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio.

2. Resta salva la facoltà del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi dei commi 4 e 4 bis dell'art.54 TUEEL, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Articolo 9

Comportamenti ed attività vietati nelle aree verdi

1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 ed allo scopo di garantire l'ordinata fruibilità dei parchi e delle aree verdi e di scoraggiare il verificarsi di comportamenti che pongano a

repentaglio la tranquillità delle persone, vengono stabiliti i seguenti divieti, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato:

a. calpestare le aiuole, entrare nelle aree verdi ove ciò non sia consentito, danneggiare o sporcare il verde pubblico, gli impianti, gli arredi ed i giochi e qualsiasi altro manufatto;

b. giocare o tenere comportamenti che possono recare danno ai fiori, alle piante, ai prati, agli impianti, agli arredi e ai giochi, o che comunque possano recare disturbo anche a chi frequenta detti luoghi;

c. transitare e sostare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi al servizio delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale e impiegati per i servizi pubblici; le biciclette possono transitare e sostare solo sui sentieri pedonali o ciclabili, senza recare disturbo o intralcio ai pedoni ;

d. i cani e qualsiasi altro animale deve essere condotto secondo le prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale e deve comunque essere tenuto lontano dalle zone gioco dei bimbi. I proprietari devono inoltre provvedere alla raccolta degli escrementi lasciati sul suolo pubblico dai loro animali, ad eccezione dei cani guida;

2. I divieti previsti nei precedenti commi saranno resi noti alla collettività con apposita segnaletica plurilingue. La stessa indicherà i tempi e le modalità di fruizione dei parchi e delle singole aree verdi e gli eventuali specifici divieti di consumo al loro interno di cibi e bevande.

Articolo 10

Accensione fuochi e utilizzo di barbecue su aree pubbliche

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, è vietato accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico, nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico e nei giardini e parchi pubblici, nonchè in aree private, anche agricole, fatte salve specifiche autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

2. Nelle aree pubbliche e ad uso pubblico, l'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito soltanto sugli spazi appositamente attrezzati, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Articolo 11

Prescrizioni in caso di pioggia o gelo

1. È vietato bagnare il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio quando, a causa della temperatura esterna, vi sia pericolo di formazione di lastre di ghiaccio.

2. In caso di pioggia le tende sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, devono essere riavvolte, se i gocciolamenti costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone.

Articolo 12

Pulizia mostre, vetrine ed accessi

1. Il lavaggio delle mostre e delle vetrine collocate sulle parti esterne dei fabbricati potrà essere effettuato, sempre che ciò non comporti l'imbrattamento di suolo pubblico e/o il disturbo ai passanti.

2. È vietato gettare su suolo pubblico le acque di lavaggio dei locali e delle vetrine, sempre che ciò comporti l'imbrattamento di suolo pubblico e/o il disturbo ai passanti.
3. E' fatto obbligo ai titolari delle attività aperte al pubblico e, in solido con questi ultimi, ai proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, di provvedere alla pulizia delle aree antistanti l'ingresso, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, e degli spazi rientranti non protetti da serrande, delle bacheche, delle insegne e delle tende esterne.
4. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di incuria e degrado, in caso di locali sfitti o comunque non occupati da attività, i proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, devono:
- a. per gli immobili ubicati sull'intero territorio comunale, compreso il centro storico:
- pulizia delle vetrine, delle serrande, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande, nonché se non rimosse, delle insegne di esercizio, delle tende e delle bacheche. I proprietari devono provvedere alla pulizia entro 45 gg. dalla pubblicazione del presente Regolamento;
 - divieto di affissione interna ed esterna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili; fanno eccezione le comunicazioni di trasferimento dell'attività e le offerte di locazione/vendita entro le dimensioni massime di cm 50 di altezza per 40 cm di lunghezza. I proprietari devono provvedere all'adeguamento entro 45 gg. dalla pubblicazione del presente regolamento;
- b. per gli immobili ubicati all'interno del perimetro del centro storico:
- oscuramento delle vetrine, da effettuarsi entro 15 gg dalla chiusura dell'attività esercitata nei locali, con modalità e materiali da definirsi con atto dell'amministrazione. I proprietari devono provvedere all'adeguamento entro 120 gg dalla pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 13

Distribuzione di oggetti. Volantinaggio

1. La distribuzione a mano di volantini o depliant è consentita, se non arreca disturbo alla circolazione od ai cittadini.
2. La distribuzione a mano di volantini non è consentita nei pressi dei luoghi di cura, ad eccezione dei casi in cui la stessa abbia finalità sindacali o politiche.

Articolo 14

Vendita abusiva di biglietti e titoli di accesso – Bagarinaggio

1. Su tutto il territorio comunale, al di fuori delle biglietterie e delle agenzie appositamente autorizzate, è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso in occasione di:
 - manifestazioni fieristiche;
 - rappresentazioni liriche e teatrali;
 - concerti musicali e spettacoli in genere;
 - eventi sportivi in genere.

CAPO II
Disciplina relativa agli immobili privati

Articolo 15
Edifici disabitati e/o abbandonati

1. I proprietari di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati:
 - a. ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituiti da mattoni ovvero muratura, ovvero con rete elettrosaldata, in modo da impedire l'accesso e precludere stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi;
 - b. a mantenere i cortili, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza dell'edificio in stato di pulizia ed igiene tali da evitare che siano in qualunque modo ricettacolo di rifiuti.
2. Per favorire eventuali interventi relativi alla sicurezza, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di collaborazioni e accordi specifici con l'associazione degli amministratori condominiali.

Articolo 16
Canali, tubi delle acque pluviali e di scolo

1. I proprietari dei fabbricati devono mantenere in perfetto stato i sistemi di canalizzazione delle acque pluviali, per impedire fuoriuscite di liquidi su suolo pubblico tali da bagnare e/o insudiciare i passanti.
2. È vietato collocare all'interno dei tubi di scolo delle acque piovane qualunque cosa che impedisca o limiti il libero scolo delle acque piovane e/o provochi fuoriuscita di liquidi.

Articolo 17
Pulizie dei cortili

1. I proprietari, gli inquilini e gli amministratori degli immobili hanno l'obbligo di tenere pulite le aree cortilive e aree verdi pertinenziali delle case di loro proprietà, abitate od amministrate, al fine di evitare che diventino ricettacolo di sporcizia od habitat per animali o insetti nocivi.

Articolo 18
Siepi ed arbusti prospicienti la pubblica via

1. Ferme rimanendo le disposizioni dettate dal Codice della Strada ed al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare, pedonale e ciclabile i proprietari, gli inquilini, e gli amministratori delle proprietà confinanti con strade, marciapiedi o piste ciclabili hanno, solidalmente fra loro, l'obbligo di potare le siepi, gli alberi e gli arbusti, in modo da evitare qualsiasi sporgenza sullo spazio pubblico.

Articolo 19
Targhe condominiali

1. Gli amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre nei pressi dell'entrata dell'edificio da loro amministrato idonea targhetta, fissata in modo stabile, contenente i propri dati ed il recapito, affinché possano essere contattati nei casi d'emergenza.

Articolo 20
Limitazioni delle dispersioni termiche di edifici con accesso al pubblico

1. Durante il periodo di attivazione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale devono essere mantenute chiuse tutte le aperture dei locali degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico verso l'esterno e verso locali non climatizzati, ad eccezione del tempo necessario all'entrata e all'uscita e alle operazioni funzionali all'esercizio (carico e scarico). Sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte d'accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

CAPO III
CONVIVENZA E TRANQUILLITA' PUBBLICA

Articolo 21
Quiete pubblica e riposo delle persone

1. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e destinati alla fruizione collettiva, sono vietati i seguenti comportamenti:

a. fatto salvo quanto previsto dal regolamento per la disciplina dell'inquinamento acustico e le specifiche autorizzazioni rilasciate dal Servizio competente, qualsiasi diffusione sonora nelle aree pubbliche o adibite ad uso pubblico è vietata dalle ore 00 alle ore 9;

b. recare disturbo con grida e schiamazzi, con l'utilizzo di radio ed apparecchi di riproduzione sonora ad alto volume o con quant'altro rechi molestia agli abitanti, ai passanti e alle attività in genere;

c. sempre che il fatto non costituisca illecito penale o non sia specificamente autorizzato dall'Amministrazione comunale in occasione di fiere, manifestazioni o altre circostanze, è vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili, fatta eccezione della notte di Capodanno, sempre che gli artifici pirotecnici siano acquistati, trasportati, detenuti ed esplosi nel rispetto delle specifiche normative che disciplinano tale materia;

2. La diffusione sonora effettuata all'interno delle abitazioni e in locali a qualsiasi uso destinati, in qualsiasi ora del giorno e della notte, dovrà essere regolata in modo da non lasciar percepire rumori o suoni molesti all'esterno.

3. Negli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e negli altri esercizi commerciali è vietata la diffusione musicale all'esterno dei locali fatte salve specifiche autorizzazioni. E', altresì, vietata la diffusione musicale all'interno dei locali dalle ore 00 alle ore 8 dei giorni feriali e dalle ore 00 alle ore 9 dei giorni festivi.

4. I proprietari ed i detentori dei cani sono responsabili del disturbo causato al vicinato dall'abbaiare continuativo dei loro animali dalle 24.00 alle 07.00.

Articolo 22 Mestieri girovaghi/Artisti di strada

1. Ai fini del presente regolamento per mestiere girovago si intende l'attività manuale o artistica svolta da chiunque, in forma anche non imprenditoriale al fine di trarne un qualunque profitto. Per artista di strada si intende la libera espressione artistica, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche: figurative, musicali, recitative, giochi di abilità, di prestigio, mangia fuoco, saltimbanchi, giocolieri. Lo spettacolo di strada è normato dall'articolo 4 della legge 337/1968.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a. non è possibile sostare per periodi superiori a novanta minuti nello stesso luogo, con ciò intendendosi la stessa strada o piazza, o strada o piazza contigua, nell'intesa che lo spazio occupato non potrà comunque eccedere la superficie di due metri quadrati;

b. non è consentito svolgere tali attività davanti all'entrata delle chiese o di altri edifici di culto, in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali, di scuole nel periodo delle lezioni, di musei e di sedi delle Istituzioni pubbliche;

c. non può avvenire nella forma del commercio ambulante;

d. deve avvenire nel rispetto della pulizia dello spazio occupato, non deve venire impedita o in qualche modo ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, né deve essere impedito l'accesso agli esercizi pubblici o ad altre proprietà private e deve essere garantita la sicurezza delle persone;

e. non deve essere richiesto il pagamento di biglietto od altro corrispettivo; è consentito esclusivamente, al termine dell'esibizione, il passaggio a "cappello", che consente la raccolta di offerte;

f. nel corso dello spettacolo di strada è vietato l'utilizzo di animali di qualsiasi specie.

3. Per quanto riguarda l'attività cosiddetta "dei madonnari", le tecniche di disegno non debbono prevedere l'uso di materiali che possano danneggiare il selciato.

E' comunque vietato dipingere sui sagrati delle Chiese, dei luoghi di culto in genere e in zone di alto pregio architettonico e ambientale.

4. E', altresì, vietata ogni forma di disegni sui muri della città, se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione.

5. Dette attività non possono essere svolte tra le ore 22 e le ore 9 del mattino successivo, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal servizio competente in materia di pubbliche manifestazioni.

6. Nello svolgimento di dette attività non si possono utilizzare impianti di amplificazione sonora di alcun genere, fatto salvo eventuali autorizzazioni o quanto previsto dal regolamento per la disciplina delle attività rumorose e debbono essere osservate le disposizioni dettate dal Comune a tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale, nonché gli orari, i luoghi e i periodi eventualmente stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

7. E' vietata qualunque forma di attività girovaga riconducibile anche in parte al gioco delle tre carte o campanelle o similare che comporti la vincita di denaro a fronte di alea od abilità manuale.

CAPO IV

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI VENDITA, PRODUZIONE O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI CONTRASTO AL FENOMENO DELL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE

Articolo 23

Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande e pulizia delle aree

1. E' vietato ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, di circoli privati, vendere per asporto qualsiasi tipo di bevande, in contenitori di vetro dalle ore 20 alle ore 6.
2. Il divieto di cui al precedente comma non si applica quando la vendita è effettuata a favore dei soli clienti seduti ai tavoli delle distese date in concessione o stazionanti nelle aree adiacenti a queste ultime e ai locali autorizzati alla somministrazione di bevande, entro il raggio di 10 metri dalla soglia o dal limite autorizzato della distesa, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall'Amministrazione.
3. Al Sindaco compete adottare provvedimenti ulteriormente restrittivi degli orari fissati al primo comma e/o ulteriori limitazioni, in particolare in caso di manifestazioni pubbliche, od eventuali specifiche autorizzazioni in deroga.
4. I gestori dei pubblici esercizi e dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali del settore alimentare e degli esercizi artigianali autorizzati alla vendita al minuto di alimenti o bevande hanno l'obbligo di:
 - a. mettere a disposizione dei clienti che sostino all'esterno dei locali, almeno due contenitori per i rifiuti, da ritirare al momento della chiusura dell'esercizio;
 - b. provvedere, entro un'ora dalla chiusura dei pubblici esercizi e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ad asportare i residui di consumazioni e pulire il suolo pubblico nel raggio di 10 metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze dei locali.
5. E' vietato pubblicizzare con qualsiasi modalità, anche all'interno dell'esercizio, la promozione tariffaria che associ la diminuzione del prezzo all'aumento del consumo di bevande alcoliche.
6. L'Amministrazione, in accordo con le Associazioni di categoria, promuove un sistema integrato di azioni, attraverso la prevenzione dei fenomeni di illegalità, per una convivenza civile tra i cittadini, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, anche in rapporto con le aggregazioni giovanili, per l'educazione alla convivenza, alla conoscenza delle regole, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla quiete pubblica.
7. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 688, 690 e 691 del Codice Penale l'Amministrazione può inoltre sottoscrivere con i titolari ed i gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali, artigianali e di servizio, circoli privati titolari di autorizzazione allo svolgimento di attività che possono avere un qualche impatto sulla quiete pubblica, accordi che prevedano l'assunzione da parte di questi di impegni alla sensibilizzazione degli avventori sulle tematiche di cui sopra, nonché iniziative volte a limitare la pubblicizzazione degli alcolici e a favorire una specifica formazione del personale addetto.

Articolo 24

Provvedimenti a tutela della vivibilità urbana e di contrasto al degrado e all'abuso di sostanze alcoliche

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. In conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche, possono, tuttavia, essere apposte limitazioni agli stessi e allo svolgimento delle attività, connesse alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, della sicurezza e del decoro urbano, del mantenimento dell'ordine sociale e della sicurezza stradale.
3. A tal fine l'Amministrazione Comunale adotta i provvedimenti necessari:
 - a. ad assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività prevenendo e contrastando ogni fenomeno di degrado e/o allarme sociale, anche riconducibile al consumo ed all'abuso di bevande alcoliche, così da garantire il regolare ed ordinato svolgimento della vita civile;
 - b. a migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
 - c. a salvaguardare l'incolumità e la salute delle persone, le loro attività, il lavoro, la mobilità, l'ambiente urbano in ogni suo aspetto e dei beni culturali, nel generale perseguimento delle finalità di cui all'art.1, comma 1, del presente Regolamento Comunale.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale attraverso il presente Regolamento e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, al predetto scopo di contrastare tali fenomeni di degrado e/o allarme sociale e a tutela della vivibilità urbana può, nell'interesse pubblico, dettare prescrizioni e limitazioni di esercizio ai pubblici esercizi, alle attività commerciali del settore alimentare, alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ai circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, nelle realtà territoriali nelle quali si riscontrino particolari criticità e nelle quali sia di conseguenza necessario intervenire con specifici provvedimenti limitativi. Tali provvedimenti potranno essere adottati anche nei confronti di singoli esercenti.
5. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono comunicati, con cadenza almeno annuale, attraverso apposita informativa alla competente Commissione Consiliare e sono sottoposti a revisione periodica al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate e l'eventuale necessità di una loro rimodulazione. A quest'ultimo fine, potrà essere costituito uno specifico osservatorio.
6. In ragione delle specifiche realtà riscontrate sulla base di apposita istruttoria, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per l'applicazione delle seguenti limitazioni orarie:
 - a. la vendita per asporto di alcolici potrà essere vietata in qualsiasi contenitore dalle ore 15 alle ore 7,00 del giorno seguente.
 - b. l'orario di chiusura dei pubblici esercizi, delle attività commerciali del settore alimentare, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, anche con orari differenziati entro lo stesso ambito territoriale, potrà essere anticipato sino alle ore 20 e quello di apertura potrà essere posticipato sino alle ore 7,00.
7. Il Sindaco adotta, altresì, provvedimenti ulteriormente limitativi rispetto a quanto fissato al precedente comma 6 lett. a) e b), anche nei confronti di singoli esercenti, qualora l'istruttoria condotta dalla Polizia Municipale o da altri organi preposti al controllo, evidenzia situazioni di particolare degrado urbano, al fine di impedire un grave detrimento ai valori tutti richiamati al terzo comma.

8. Parimenti, è facoltà del Sindaco, quando la specifica situazione del contesto urbano lo consenta, senza discapito della prioritaria tutela dei valori primari di cui al comma 3 del presente articolo, prevedere deroghe, anche con riferimento a singoli esercizi, ai limiti orari innanzi stabiliti ai commi 6 e 7, a fronte della sottoscrizione da parte degli esercenti di specifici accordi con il Comune, anche diversificati in relazione alle peculiarità delle attività e delle problematiche presenti, che comportano l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e contemperare i diversi interessi coinvolti. L'accertamento di violazioni amministrative in materia di orari, oltre all'erogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.26 del presente regolamento, comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla deroga.

9. La recidiva nella violazione alle ordinanze sindacali di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, costituisce motivo per l'adozione dei provvedimenti ulteriormente limitativi di cui precedente comma 7.

10. Parimenti l'Amministrazione Comunale, ai medesimi scopi di cui al comma 3, può, nell'interesse pubblico, dettare limitazioni e divieti riguardo al consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

11. Al Sindaco compete a tal fine l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione, negli ambiti in cui emergano documentate esigenze di tutela ed in ragione delle specifiche realtà riscontrate, delle seguenti limitazioni e divieti:

- a. divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in determinate fasce orarie;
- b. divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico dalle ore 0,00 alle ore 24,00.

12. Il Sindaco per ragioni di pubblico interesse ha facoltà di disporre che tali divieti non si applichino:

- a. all'interno delle aree concesse dal comune ai pubblici esercizi per le distese e/o nelle aree adiacenti a queste ultime e ai locali autorizzati alla somministrazione di bevande entro il raggio 10 metri dalla soglia o dal limite autorizzato della distesa, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall'Amministrazione;
- b. in caso di autorizzazioni in deroga per attività temporanee di somministrazione.

13. In occasione di pubbliche manifestazioni, il Sindaco può, altresì, adottare provvedimenti di divieto alla detenzione su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, di contenitori in vetro, nonché disporre ulteriori limitazioni che si rendessero necessarie a tutela della pubblica incolumità.

14. E' sempre vietato accedere con qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e detenerle all'interno di aree aperte al pubblico, delimitate ad ospitare lo stazionamento degli spettatori in occasione di concerti, spettacoli o altri intrattenimenti autorizzati.

CAPO V PARTECIPAZIONE

Articolo 25

Forme di collaborazione con gli esercenti e di partecipazione con i cittadini e gli altri attori sociali

1. In attuazione del principio di partecipazione contenuto negli articoli 8, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 62 dello Statuto del Comune, l'Amministrazione promuove

accordi con le categorie interessate dall'emanazione di singoli provvedimenti, sia a contenuto generale che rivolti a soggetti determinati o determinabili, al fine di ottenere la loro partecipazione attiva alle azioni tese a garantire un ordinato svolgimento della vita dei cittadini e di contrasto a qualsiasi fenomeno produttivo di turbative della quiete e della sicurezza pubblica.

2. A questo fine l'Amministrazione metterà in atto procedimenti tesi a far sì che i servizi comunali possano recepire istanze e proposte mirate al raggiungimento di tali finalità, impegnando i servizi stessi a creare con i soggetti portatori delle istanze e proposte un contraddittorio dal quale possa derivare eventualmente l'adozione di conseguenti provvedimenti.

3. In forza del principio di partecipazione dianzi richiamato, il Comune di Reggio Emilia favorisce il coinvolgimento dei cittadini nella gestione degli spazi pubblici, al fine di dare piena attuazione, a livello del territorio e della comunità amministrata, al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

TITOLO III SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

Articolo 26 Sanzioni

1. Salvo diverse disposizioni di legge, per gli illeciti disciplinati dal presente Regolamento, e per le ordinanze che ne integrino le singole fattispecie d'illecito, è prevista la sanzione pecuniaria da 25 a 500 €, ad eccezione delle violazioni previste dagli articoli 6 comma 4, 8, 12 commi 3 e 4, 14, 15, 19, 21 commi 2 e 3, 23, 24, sanzionate con pena pecuniaria fissa di € 300,00.

2. In base a quanto disciplinato dall'articolo 7 bis della Legge della Regione Emilia Romagna del 28 aprile 1984 n. 21, gli Agenti accertatori, applicheranno la diffida amministrativa, redigendo verbale di ispezione da inoltrare al Comando per registrare il fatto ed assegnando un termine entro il quale il trasgressore od il responsabile giuridico od in solido deve interrompere i comportamenti vietati, o comunque cessare le attività illecite, ed operare l'immediato ripristino dei luoghi pubblici, ove oggettivamente possibile. Nel caso in cui i soggetti diffidati non si uniformino alle prescrizioni o siano già stati oggetto di diffida per la medesima violazione, saranno applicate le sanzioni previste.

3. La diffida di cui al precedente comma 2 non è applicabile alle violazioni previste dai seguenti articoli:

articolo 6, comma 2 lettere h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, comma 3 e comma 4

articolo 8,

articolo 9, comma 1 lettera c;

articolo 11;

articolo 13, comma 1;

articolo 14

articolo 15, comma 1;

articolo 21, comma 1 lettera c e commi 2 e 3;

articolo 23;

articolo 24;

4. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune per le attività manutentive indispensabili per fronteggiare il degrado urbano.

Articolo 27
Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Viene abrogato il Regolamento di Polizia Locale, integralmente sostituito dal presente e sono disapplicate le disposizioni locali in contrasto con questo, fatta eccezione per le norme da considerarsi speciali, inserite nei regolamenti o nelle disposizioni che disciplinano specifiche materie, che restano in vigore ed applicabili ai sensi della legislazione nazionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E PER LA CIVILE CONVIVENZA

ALLEGATO "A"

Riferimento art. 7 del Regolamento

Elenco delle zone del territorio comunale individuate ai sensi dell'art.9 del Legge n. 48/2017

Sez. 1 Istituti scolastici

1 Sc. Primaria Carducci – Sc. Secondaria 1° Da Vinci	Viale Monte San Michele 12
2 Sc. Primaria Malaguzzi	Via Cassala 1
3 Sc. Primaria Leopardi – Sc. Secondaria 1° Fontanesi	Via J.F. Kennedy 20 – 20/A
4 Sc. Secondaria 1° Fermi	Via Bolognesi
5 Sc. Primaria Madre Teresa di Calcutta	Via Beethoven 131
6 Sc. Primaria Bartali	Via Premuda 36
7 Sc. Primaria Paritaria S. Vincenzo – Sc. Secondaria paritaria 1° S. Vincenzo	Via Franchetti 4
8 Sc. Primaria Agosti	Via Allende 3
9 Sc. Primaria Ariosto	Via Pasteur 17
10 Sc. Primaria Bergonzi	Via F.P. Tosti 1
11 Sc. Primaria Besenzi	Via Bartolo da Sassoferrato 24/A
12 Sc. Primaria Calvino	Via Della Canalina 21
13 Sc. Primaria Collodi	Via Veneri 57
14 Sc. Primaria Ca' Bianca	Via Gattalupa 1
15 Sc. Primaria Dall'Aglio	Via Terrachini 20
16 Sc. Primaria Ferrari	Via Cella all'Oldo 8
17 Sc. Primaria Gavassa	Via Degli Azzarri 7
18 Sc. Primaria IV Novembre	Via Mazzelli 2
19 Sc. Primaria Ghiarda	Via Ghiarda 28
20 Sc. Primaria King	Via M. L. King 1/A
21 Sc. Primaria Marconi	Via Emilia Ospizio 78
22 Sc. Primaria Marmirolo	Via Le Courbusier 2

23	Sc. Primaria Canossini	Via E. Ferri 14
24	Sc. Primaria Negri	Via Emilia Santo Stefano 33/A
25	Sc. Primaria paritaria Figlie di Gesù	Piazza G. Ugolini 1
26	Sc. Primaria paritaria Steiner	Via C. Merulo 9
27	Sc. Primaria Pascoli	Viale Isonzo 34
28	Sc. Primaria Pezzani	Via Wybicki 30
29	Sc. Primaria Rivalta	Via Della Repubblica 19
30	Sc. Primaria S. Bartolomeo	Via D. Freddi 41
31	Sc. Primaria San G. Bosco	Via Bismantova 23
32	Sc. Primaria Tricolore	Via E. Fermi 38
33	Sc. Primaria Valeriani	Via G. Bruno 29
34	Sc. Primaria Zibordi	Viale Monte Grappa 8
35	Sc. Secondaria 1° Galilei Centrale	Via Cassala 10
36	Sc. Secondaria 1° Galilei Succursale	Via Beethoven 48/1
37	Sc. Secondaria 1° Lepido	Via Premuda 34
38	Sc. Secondaria 1° Manzoni	Via Emilia S. Stefano 33
39	Sc. Secondaria 1° Pertini 1 e 2	Via Medaglie d'oro della Resistenza 2
40	Sc. Media Superiore I.P.A. A. Motti	Via Premuda 40
41	Liceo Classico Scientifico Ariosto Spallanzani	Via Franchetti 3
42	Liceo Classico Scientifico Ariosto Spallanzani	Piazzetta Card. S. Pignedoli
43	Sc. Media Superiore I.P.A. A. Motti	Via Newton
44	Sc. Media Superiore I.P.A. A. Motti e Sc. Media Superiore I.T.A. Zanelli	Via F.lli Rosselli 1
45	Liceo Classico R. Guarini	Via Caduti per servizio 4
46	Ist. Professionale F. Re	Via Cialdini 3
47	Sc. Media Superiore International School	Via Mons. L. Tondelli 2
48	Sc. Media Superiore Istituto "Peri"	Via D. Alighieri 11
49	Sc. Media Superiore Istituto Professionale Statale Don Z. Iodi (anche Sidoli e Galvani)	Via Della Canalina 21
50	Sc. Medie Superiori IPSIA Lombardini	Viale Trentro Trieste 4
51	Sc. di Avviamento Professionale Simonini	Via C. Merulo 9/B
52	Sc. di Avviamento Professionale ENAIP	Via G. D'Arezzo 14
53	Istituto Superiore Ars Et Labor	Corso Cairoli 14

- 54 Sc. Media Superiori Istituto Magistrale M. di Canossa – I.T.G. A. Secchi – I.T.G. B. Pascal – I.T.I. L. Nobili
- 55 Seminario Vescovile
- 56 Corso Posto Diploma per Geometri
- 57 Università IFOA
- 58 Università Facoltà di Agraria Bologna
- 59 Università Facoltà Meccatronica
- 60 Università Corso per Infermieri
- 61 Università Facoltà di Ingegneria e Scienza della Comunicazione
- 62 Università di Modena e Reggio sede amministrativa e segreteria
- 63 Università del Progetto

Via Makallè 10/12/14/18

Viale Timavo 93

Via Bismantova 7

Via G. D'Arezzo 6

Via F.lli Rosselli 107

Via Amendola 61

Via Amendola 2

Via J.F. Kennedy

Via G. R. Fogliani

Corso Garibaldi 7

Sez. 2 Parchi

- 64 Parco Vittime Innocenti di Tutte le Mafie/21 Marzo
- 65 Parco Santa Maria
- 66 Parco San Zenone
- 67 Parco San F. Neri
- 68 Parco G. Matteotti – Parco del Mirabello
- 69 Parco Fabio Filzi
- 70 Parco di Porta Santo Stefano
- 71 Area verde pubblica ospedaliera
- 72 Parco del Gasometro
- 73 Parco San Lazzaro
- 74 Parco Pietro e Maria coniugi Curie
- 75 Parco Olimpia
- 76 Parco Mons. Cocconcelli
- 77 Parco La Fontana
- 78 Parco Gli Orti
- 79 Parco G. Treccani
- 80 Parco Gattalupa
- 81 Parco F.lli Vecchi

Via Pontida

Via D. Alighieri, Vicolo Venezia, Viale Piave, Via Caduti per Servizio

Via Del Portone, Piazza San Zenone

Via San Filippo, Via Borgogna

Via G. Matteotti, Via P.G. Terrachini, Via C. Zucchi

Via Fabio Filzi

Viale Timavo, Porta Santo Stefano

viale Risorgimento, via Murri, piazza Galeno, piazza Berengario da Carpi (parcheeggio Ospedale)

Via fanti, Via Dal Verme

Via Amendola

Via Pietro e Maria coniugi Curie

Via Olimpia, Via Melato

Via Cocconcelli

Via Spagni, Via Borghetto

Via Toscanini

Via G. Treccani

Via Gattalupa

Via W. Manzotti

82	Parco D. Lugli	Via D. Lugli
83	Parco di Corticella	Via G. Ponti, Via Aicardi
84	Parco delle Acque Chiare	Via A. Cugini, Via V. Monti, Via G. Mercalli, via fonte Acqua Chiara
85	Parco dell'acqua	Via A. G. Gabelli
86	Parco del Quinzio	Via A. Ferioli, Via F. Parri, Via C. Piaggia, Via A. Einstein
87	Parco del Mauriziano / Ludovico Ariosto	Via Scaruffi, via Emilia – L. Pasteur, Via C. Lombroso
88	Parco Curti	Via G. Pajetta, Via Curti, Via N. Lasagni
89	Parco Cirillo Monzani	Via c. Monzani
90	Parco Campo da baseball	Via A. Toscanini
91	Parco A. Tamburini	Via A. Tamburini
92	Parco A. Patti	Via Melato, Via A. Patti
93	Parco Abruzzo	via Abruzzo, Via E. Zola
94	Oasi di Marmirolo	Via Della Pace
95	Campo di Marte I	Via B. Cellini, Via Caravaggio
96	Area naturalistica Fontanile Ariolo	Via e. Comparoni
97	Area naturalistica Cesare Lombroso	Via Gattalupa, Via c. Lombroso
98	Passeggiata del Crostolo / D. Montanari	via D. Montanari
99	Parco Vittorio Bulgarelli	Via Bulgarelli
100	Parco Sergio Fontanesi	Via S. Fontanesi, Via B. Buontalenti
101	Parco Sant'Alberto di Gerus	Via Sant'Alberto di Gerus
102	Parco Paracelso	Via Paracelso
103	Parco Martiri di Villa Sesso	Via C. Galeotti, Via A. Corradini
104	Parco Marco Biagi	Largo Marco biagi
105	Parco Luciano Lama	Via Calvi di Coenzo, Via F. Casolari
106	Parco L. Mugnone	Via L. Mugnone
107	Parco La Fornace	Via Cisalpina
108	Parco Joan Mirò	via Joan Mirò
109	Parco Jacopo da Mandra	Via Jacopo da Mandra
110	Parco Il Tasso	Via Adua
111	Parco Il Ciliegio	Via Delle Ortolane, Via Accursio da Reggio
112	Parco Gli Orti di Monte Nero	Via Monte Nero
113	Parco Gli Aceri	Via Cisalpina, Via Due Canali, Via G. Maramotti
114	Parco G. Maramotti	

115	Parco G. Iotti	Via U. Betti
116	Parco Gaetano Bellesia	Via g. Bellesia
117	Parco Don V. Magnani	Via don V. Magnani, Via Marsiglio da Padova, Via Samoggia
118	Parco San Prospero Strinati	Via M. Samoggia
119	Parco Denis Papin	Via Gorkij, Via D. Papin
120	Parco Della Resistenza	Via G. Falcone, Via Cisalpina
121	Parco Della Fonderia	Via Galliano, Via Della Costituzione
122	Parco Della Cooperazione	Via M. Ruini
123	Parco del" Sapell"	Via Petrella
124	Parco dei Laghi di Reggio	Via Beretta
125	Parco Dei Gonzaga	Via Dei Gonzaga, Via U. Betti
126	Parco Cola di Rienzo	Via Cola di Rienzo
127	Parco Cagliari	Via Cagliari
128	Parco Amos Zanibelli	Via A. Zanibelli
129	Parco Adalgiso Guardasoni	via A. Guardasoni
130	Bosco Urbano San Prospero	via M. Da Padova
131	Bosco Paride Allegri	Via P. Montagnani Marelli
132	Bosco Ing. Enzo Ferrari	via E. Ferrari
133	Bosco Enrico Berlinguer	Via Del Partigiano, Via Dell'Aeronautica
134	Passeggiata del Torrente Modolena – greenway	Via C. Marx, Via F.Ili Cervi, Via Zanardelli, Via Confalonieri, Via Norvegia, Via Romania
135	Parco Valdo Magnani	Via Redi, Via Aleardi, Via V. Magnani
136	Parco Tre noci	via G. Rinaldi, Via Pergreffi
137	Parco Tommaso Albinoni	Via Albinoni
138	Parco Simone Martini	Via A. Cervi, Via S. Martini
139	Parco Silvano Caleri – Parco G. Boldini	Via Caleri, Via Boldini
140	Parco San Bartolomeo	Via D. Freddi, Via Aprea
141	Parco Romania	via Romania
142	Parco Plauto	Via F.Ili Cervi, Via Plauto
143	Parco Paolo da Reggio	Via Catanzaro
144	Parco Norvegia	ViaNorvegia
145	Parco Nilde Iotti	Via Chopin, Via Dei Templari, Via Gorizia, Via Danimarca, Via Belgio
146	Parco Luigi Robecchi Bricchetti	Via D. Freddi, Via L. Robecchi Bricchetti

147	Parco Longarone	Via Longarone
148	Parco Lionello Brindani	Via L. Brindani
149	Parco Le Quercie Rosse	Via R. Zandonai, Via Leoncavallo, Via Tartini
150	Parco l'Ariosto	Via Felesino
151	Parco Klimentevic	Via C. Teggi, Via Antica
152	Parco Klimentevic II	Via Klimentevic
153	Parco Ippolito Nievo	Via I. Nievo, Via Dostojewski
154	Parco Il Naturone	Via Lavagna, Via Vanvitelli
155	Parco Il Gelso	Via Gorizia, Via Massenet, Via Puccini, Via Borodin
156	Parco Il Diamante	Via Danimarca, Via Bulgaria, Via Gorizia
157	Parco Il Carozzone	Via Brigata Reggio, Via Gallinari
158	Parco Honorè De Balzac	Via Honorè De Balzac
159	Parco G. Oberdan	Via G. Oberdan
160	Parco El Greco	Via El Greco
161	Parco G. De Chirico	Via G. De Chirico
162	Parco Enrico Foscatò	Via E. foscatò, Via Catanzaro
163	Parco di Roncocesi	Via Villana, Via A. Sansovino
164	Parco di Gaida	Via A.P. Terenzio, Via Casel di Ferro, Via Newton
165	Parco della Mirandola	Via E. Zambonini, Via D. Piani
166	Parco Del Quaresimo	Via Pigoni
167	Parco del Campo Sportivo di Roncocesi	via C. Marz
168	Parco Buda	Via Marco tullio Cicerone
169	Parco A. Pertini	Via Perugino, Via Pertini
170	Parco Grimaldi	Via Pigoni, Via Grimaldi
171	Oasi Pegolotta	Via Reggiolo
172	Area Bosco Rio Coviola	tra Codemondo, San Brolomeo e Ghiardello
173	Passeggiata Torrente Crostolo (lato Rivalta)	Via Monte Cisa, Via M. Della Bettola, Via Belijannis, Via Gualtieri, Via Burracchione, Via De Sanctis, Via Albanesi, Via Bedeschi
174	Passeggiata Torrente Crostolo (lato Canali)	Via De Sanctis, Via L. Tolstoj, Via M. Della Bettola
175	Passeggiata del Crostolo – Irene Sacconi	Via Lungo Crostolo, Via Monte Cavalbianco
176	Parco Walpot	Via Walpot, Via Dimitrov
177	Parco Velmore Davoli	Via Settembrini, via V. Davoli
178	Parco Ungheria	Via Ungheria

179	Parco Ugo La Malfa	Via u. La Malfa, Via Zeppelin, Via Terezin, Via Besenzi
180	Parco Solferino	Via Solferino
181	Parco Serge Reggiani	Via S. Reggiani, Via L. Settembrini
182	Parco Rosta Nuova	Piazza Neruda, Via Martiri 1831, Via Manara
183	Parco Samora Machel	Via T. Gualtieri, Passeggiata Crostolo (Rivalta)
184	Parco Salvatore Quasimodo	Via S. Quasimodo
185	Parco Renato Fucini dedicato a Bruno e Carla Verona	Via R. Fucini, Via Belojannis, Passeggiata Crostolo (Rivalta)
186	Parco 4 Giornate di Napoli	Via 4 Giornate di Napoli
187	Parco Pietro Aretino	Via Aretino
188	Parco Piero della Francesca	Via Piero della Francesca
189	Parco Pierluigi Nervi	Via P.L. Nervi, Via Casello Veneri
190	Parco Nelson Mandela	Via Gran Sasso d'Italia, Via Maiella, Via A. Luthuli, Via Del Partigiano, Via Martiri di Cervarolo
191	Parco Mons. G. Baroni – Parco Guido Giunizelli	Via Mons. G. Baroni, Via Guinizelli
192	Parco Mercadante	Via Mercadante
193	Parco Mario Nizzoli	Via Nizzoli
194	Parco Luciano albanesi	Via albanesi, Via Collodi
195	Parco Luis Amstrong	Via Casello Veneri, Via Amstrong
196	Parco Le Ginestre	Via Garlassi, Via Oddone, Via Conforti, Via De Pietri, Via Gambuzzi
197	Parco L'Acacia Rosa	Via Compagnoni, Via Della Canalina
198	Parco Isola Verde	Via F.lli Mercati, Via Pecorari, Via Chiloni, Via P. Spaggiari
199	Parco Il Noce	Via Fontana, Via Trissino
200	Parco I Platani	Via Bergonzi, Via Barchi, Via Fenulli, Via Compagnoni
201	Parco I Carpini	Via Flotto, Via Lumumba
202	Parco Giuseppe Terragni	Via Terragni, Via Fermi
203	Parco G. Mercalli	Via Mercalli, Via Terezin
204	Parco G. La Pira	Via Tassoni, Via Bologna
205	Parco Franco Casoli	Via F. Casoli
206	Parco Francesco Lolli	Via Lolli
207	Parco Francesco Cassoli	via Cassoli
208	Parco Enzo Baldoni	Via Franzini, Via Baldoni
209	Parco Emilizio Mazzi	Via Mazzi
210	Parco Elba e Parco Elba II	Via Elba

211	Parco di Villa Magawly	Via Della Canalina, Via Dimitrov
212	Parco delle Caprette	Via Monte Cisa, Via Martiri della Bettola, Passeggiata del Crostolo (Rivalta)
213	Parco della Reggia Ducale di Rivalta	Via Dei Combattenti, Passeggiata del Crostolo (Rivalta)
214	Parco del Migliolungo	Via Mantegna, Via F.Ili Rosselli
215	Parco Dei Glicini	Via Dei Glicini
216	Parco Coviolo in festa	Via F.Ili Rosselli
217	Parco Camillo Procaccini	Via Procaccini
218	Parco Birdgarden	Via Magellano
219	Parco Biasola	Via San Rigo
220	Parco Ferdinando Telesio	Via Telesio
221	Parco Bazzarola Bassa	Via C.A. Dalla Chiesa, Via A. Cugini
222	Parco Bartolo da Sassoferrato	Via F. Lippi
223	Parco Baden Powell (già parco le quercie)	Via Marzabotto, Via Martiri di Cervarolo
224	Parco Anton Cechov	Via Cechov
225	Parco Amilcare Ponchielli	Via Ponchielli
226	Parco Alberto Ascari	Via Ascari
227	Parco Aderito Ferrari	Via A. Ferrari, Via O. Tenni
228	Parco del Canale d'Enza	Via Unione Sovietica
229	Parco Dario Fo	Via Pampani
230	Bosco Carlotta d'Orleans	Via Ardigò, Passeggiata del Crostolo (Rivalta)

Sez. 3 Zone miste scuole/parchi

231	Sc. Secondaria 1° B. Pascal – Sc. Medie Superiori ITF Città del Tricolore – Strada della Cavalla (area verde)	Via Pascal, Via F.Ili Rosselli
232	Sc. Primaria Balletti - Parco R. Chiesi	Via Cavallotti
233	Sc. Secondaria 1° Einstein – Passeggiata del torrente Rodano	Via Piacentini, Via A. Cugini, Via A. Gabelli, Via Metastasio, Via Gattalupa, Via Lombroso, Via A. Frank
234	Sc. Secondaria 1° Aosta – Parco Primavera – Parco Legnolandia	Via Cecati, Via Pariati, Via Mameli
235	Sc. Secondaria 1° Dalla Chiesa – Parco Rivoluzione d'Ottobre	Via Rivoluzione d'Ottobre
236	Sc. Primaria Boiardo – Sc Secondaria 1° Einstein - Parco Nino Ibatici	Via Lasagni, Via Ibatici
237	Sc. Primaria Alighieri – Parco Paolo Davoli “Sartorio”	Via Puccini, Via Gianferrari, Via Catalani, Via Borelli

238	Sc. Primaria S. Agostino – Parco Alcide Cervi	Via L. Reverberi 4 , Via Gazzata, Piazzale Fiume
239	Sc. Primaria Verdi – Parco Il Ghirlandaio – Parco I Frassini	Via Confalonieri 1 – Via Ghirlandaio – Q. Camurri
240	Sc. Primaria Don Milani - Parco della Pace Oliver Tambo	Via Ghandi, Via Martiri della Bettola, Via Rivoluzione d'Ottobre
241	Sc. Primaria Morante – Campo di Marte II	Via Don L. Sturzo, Via Torino, Via Milano
242	Sc. Primaria M. Polo – Parco Il Noce Nero	Via Torricelli, Via De Gasperi, Via Medaglie d'Oro della Resistenza, Via Monte Marmolada, Via De Nicola
243	Sc. Primaria San G. Bosco Roncocesi – Parco A. Montanari	Via R. Iotti
244	Sc. Primaria Tassoni – Parco Canali	Via Tassoni
245	Sc. Medie Superiori Liceo Scientifico A. Moro – Parco G. Gutenberg – Parco della Dogana	Via XX Settembre, Via F.lli Manfredi (Foro Boario), Via Gutenberg, Via B. Gigli, Via Della Costituzione
246	Istituto Chierici, Università di Modena e Reggio (ex caserma Zucchi) – Parco del Popolo – Parco della Cavallerizza	Via L. Nobili, via Spallanzani, via secchi, piazza Martiri 7 Luglio, Piazza Della Vittoria, Isolato San Rocco, Via Allegri.
247	Sc. Media Superiore Istituto Tecnico Scaruffi/Levi/Tricolore	Via Filippo Re , Via Bellaria, via della Veza, piazza Vallisneri

Sez. 4 Zone culturali/turistiche

248	Area Storico – Culturale – Turistico	Piazza Prampolini, Vicolo Broletto, Stradone del Vescovado, Piazza San Prospero, Via Toschi (tratto da P.za Prampolini e P.za San Prospero), Piazza Fontanesi, Via San Carlo
-----	--------------------------------------	--

Sez. 5 Zona stazione/autostazione

249	Area Stazione Storica	Piazzale Marconi, Via Eritrea, Via 4 Novembre
250	Area Stazione – scalo merci e parco Paulonie	Via Turri, Piazzetta Secchi, Via Sani, Via Vecchi, Via Paradisi
251	Area Autostazione	Piazzale Europa